

ORDINE
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale

Proc. NRG 9386/2018 - SEZ.III

Camera di Consiglio del 13.12.2018

ATTO DI INTERVENTO ADESIVO AD OPPONENDUM
A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO

della **Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C.) - FederCaccia Lazio**, C.F.97225820584, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Aldo Pompetti, nato il 03/04/1955 a Riano (RM), C.F.: PMPLDA55D03H267Z, rapp.ta e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Sandro Folgarelli, C.F.: FLGSDR61R29H501S (indirizzo PEC: sandrofolgarelli@ordineavvocatiroma.org e fax 06.65192978) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo La Loggia n°33

- interveniente ad opponendum -
nel ricorso promosso da

- **ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali Onlus**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 80116050586
 - **LAV, Lega AntiVivisezione - Onlus** Ente Morale, in persona del legale rapp.te pro-tempore; C.F.: 80426840585
 - **WWF, World Wide Fund for Nature Onlus**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 80078430586
 - **LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 80177010156
- rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, ed el.te domiciliati presso il suo studio in Roma, via Aurelio Saffi n.20

- appellanti, co-ricorrenti in primo grado -
contro

- **Regione Lazio**, in persona del Presidente pro-tempore, C.F.: 80143490581 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n.27 **- appellata, resistente in primo grado -**

nei confronti di

*Si sottoscrive
con urgenza
Roma 5/12/18
S. Folgarelli*

S. Folgarelli - Largo La Loggia, 33 - 00149 Roma - Tel. 06.65192778 - Fax 06.65192978 - San. Mer. Jan. h. 16.00/20.00

- **EPS, Ente Produttori Selvaggina**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 0696708755 non costituito in giudizio, con sede in Viterbo, via Mantova n.4 (cap 01100).

- **appellato, controinteressato in primo grado -
per l'annullamento e/o l'integrale riforma**

dell'**Ordinanza Cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez.I Quater n.6863/2018** resa tra le parti in data 14.11.2018, con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli effetti del Decreto del Presidente della Regione Lazio 18.07.2018 n.**T00171**, recante "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2018/2019, comprensivo del relativo Allegato 1 recante "Legge Régionale 2 maggio 1995, n.17, Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione 2018-2019 nel Lazio", che ne costituisce parte integrale e sostanziale, pubblicato sul BURL n.59 del 19.07.2018, del Decreto del Presidente della Regione Lazio 27.09.2018, n.**T00220** recante "DPRL n.T00171 del 18.07.2018" Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2018/2019". Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale. Adozione misure a tutela dell'orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di orso bruno marsicano" pubblicato sul BURL n.79 del 27.09.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, ENPA, LAV, WWF e LAC hanno adito il TAR del Lazio per chiedere l'annullamento (previa sospensione) dei Decreti n.**T00171** del 18.07.2018 e n.**T00220** del

27.09.2018 del Presidente della Regione Lazio, con i quali sono stati rispettivamente adottati il "calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2018/19", e le misure a tutela dell'orso bruno nell'area di protezione esterna al parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale.

Le associazioni ricorrenti rappresentavano due distinti motivi di ricorso (che qui si intendono richiamati per intero) relativi a vizi di legittimità afferenti i suddetti provvedimenti.

Esse chiedevano l'annullamento dei provvedimenti impugnati, sostenendò, in buona sostanza, che la Regione, **nell'adottare il primo (T00171-Calendario venatorio)**, avrebbe disatteso, senza idonea motivazione, il parere n.38725 T-A11 del 13.06.2018 dell'ISPRA, mentre **nell'adottare il secondo (T00220-Misure a tutela dell'habitat dell'orso bruno marsicano)**, avrebbe omesso di sottoporlo al parere dell'ISPRA e non avrebbe esteso il divieto di caccia, nelle aziende faunistico-venatorie situate nelle aree contigue al parco, ai cacciatori non residenti nell'ATC (Ambito Territoriale di Caccia) su cui insistono dette aziende.

Il Presidente del TAR Lazio (Sezione Prima Quater), a fronte della richiesta di misura cautelare monocratica ai sensi dell'art.56 c.p.a., **non accoglieva la domanda di adozione di detta misura in merito al Calendario venatorio regionale**, mentre riteneva opportuno accoglierla limitatamente al provvedimento T00220, relativo al prelievo venatorio nelle aree con presenza dell'orso bruno marsicano, **rilevando, comunque, la necessità di acquisire dalla Regione Lazio (in quel momento non ancora costituita) tutti gli atti relativi al procedimento avente ad oggetto gli impugnati provvedimenti.**

~~Si costituiva, quindi, in giudizio, la Regione Lazio contestando ogni avversa affermazione e deducendo la regolarità dei procedimenti con cui erano stati adottati i provvedimenti impugnati, con ampie argomentazioni in merito.~~

Nella successiva Camera di Consiglio del 13.11.2018, il TAR del

Lazio rigettava la domanda di sospensiva di parte ricorrente, relativamente ad entrambi i provvedimenti impugnati.

Avverso tale provvedimento (Ordinanza Cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez.I Quater n.6863/2018), le associazioni in epigrafe sono ricorse in appello dinanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, presentando anche ulteriore richiesta di misura cautelare monocratica.

Il Presidente del Consiglio di Stato (Sezione Terza), ritenuta la necessità e l'urgenza, accoglieva, in via cautelare, la richiesta in merito ai prelievi venatori nelle aree costituenti habitat dell'orso bruno marsicano e fissava la discussione collegiale alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018.

PREMESSO CHE

- la associazione interveniente costituisce la Struttura Locale Organizzata, nell'ambito del territorio della regione Lazio, della Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C.), fondata l'1/1/1900, riconosciuta con D.L.12/09/1928,n.213 convertito in Legge il 9/5/1929, successivamente modificato con Regio Decreto n.187 del 15/1/1931 e R.D. 5/6/1939, n.1016, dalla legge 27/12/1977, n.968 e riconosciuta quale Associazione Venatoria Nazionale ai sensi del quinto comma dell'art.34 della legge 11 febbraio 1992, n.157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed è costituita dalle associazioni provinciali e regionali dei cacciatori in essa federate;
- la stessa è munita di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1 del DPR 23 dicembre 1978 ed è quindi pienamente legittimata ad intervenire nei procedimenti giudiziari ed amministrativi quale ente esponenziale, largamente rappresentativo, che tutela i diritti e gli interessi dei propri iscritti, collaborando attivamente con tutte le Amministrazioni competenti alla gestione del territorio e della fauna selvatica e al corretto svolgimento della attività venatoria;
- l'art.3 dello Statuto F.I.D.C. nazionale prevede e autorizza l'esistenza di strutture locali, anche regionali, munite di propria

autonoma personalità giuridica;

- F.I.D.C. Lazio è, per l'appunto, la struttura regionale periferica laziale della F.I.D.C. nazionale, dotata di propria personalità giuridica, visto il dettato dell'art.1 dello Statuto, persegue a livello locale i medesimi fini ed interessi della FIDC nazionale e, pertanto, è pienamente legittimata ad intervenire, a mezzo del proprio Presidente e rappresentante legale, ex art.6 dello Statuto Regionale;

- la FederCaccia Lazio intende intervenire, come in effetti interviene, a sostegno delle ragioni della Amministrazione resistente, contro le associazioni ricorrenti, ritenuta la legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti impugnati;

tanto premesso, la FederCaccia Lazio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto si costituisce in giudizio, spiegando

DOMANDA DI INTERVENTO ADESIVO AD OPPONENDUM

avverso il ricorso in appello in epigrafe menzionato, aderendo alle eccezioni e motivazioni tutte dedotte dall'amministrazione resistente ed associandosi alla richiesta di rigetto del ricorso, supportandone le motivazioni come segue:

1) in primo luogo si prende atto che anche le Associazioni ricorrenti, abbandonando, dinanzi al Consiglio di Stato, le motivazioni a sostegno della domanda di annullamento del provvedimento T00171 (Calendario Venatorio Regionale), hanno riconosciuto che il parere dell'ISPRA non è vincolante e che il motivato discostarsi da detto parere, da parte della Regione Lazio, è legittimo e, nel caso di specie, ineccepibile. La rinuncia ad impugnare l'Ordinanza Cautelare n.6863/18 TAR Lazio Sez.Prima Quater nella parte in cui respinge le domande in merito al Calendario Venatorio Regionale fa sì che la questione non debba essere affrontata in questa sede. Per mero scrupolo difensivo, si vuole anche evidenziare come le motivazioni con cui la Regione Lazio si è discostata dal parere ISPRA (non vincolante) sono state

puntuali, circostanziate e ampiamente dettagliate, così come evidenziato nella memoria di costituzione dinanzi al TAR, della medesima Regione Lazio che, in questa sede, non si riportano, parola per parola, al solo fine di non tediare l'Ecc.mo Giudicante.

Del resto, la questione formale, qui trattata, è stata già oggetto di identica impugnativa in merito al Calendario relativo alla stagione venatoria 2013/2014 (sentenza di rigetto n.1845/2014 TAR Lazio) e le motivazioni del mancato integrale recepimento del parere ISPRA in merito al Calendario venatorio della stagione 2018/2019 sono ancor più puntuali ed esaustive. Peraltro, è anche evidente l'inesistenza del "periculum in mora" e del "fumus boni juris".

2) In secondo luogo, è necessario analizzare la richiesta di provvedimento cautelare in appello relativa al provvedimento T00220/18, questo sì fatto oggetto di gravame da parte delle associazioni ricorrenti.

Ebbene, in particolare si chiede che venga censurato detto Decreto in quanto non sarebbe stato sottoposto al preventivo parere dell'ISPRA.

Tale motivazione è palesemente strumentale poiché il precedente Decreto T00171 (sottoposto al parere dell'ISPRA) prevedeva già limitazioni all'esercizio venatorio nelle aree di habitat dell'orso bruno marsicano e la Regione Lazio, particolarmente sensibile al problema, aveva previsto di circoscrivere la possibilità di esercitare l'attività venatoria in detto habitat, preannunciando l'emanazione di un successivo Decreto (per l'appunto il T00220 di cui si tratta).

Del resto, lo stesso Presidente del Consiglio di Stato (Sez.Terza), nel pronunciare il Decreto Cautelare n.5564/18, ha rilevato la "apparente contrarietà" tra la Delibera Regionale di approvazione del Calendario Venatorio e il provvedimento T00220 autorizzativo del prelievo venatorio. Infatti, detti provvedimenti sono solo apparentemente in contrasto fra loro, poiché la Regione Lazio non ha fatto altro che posticipare le decisioni relative all'attività venatoria nelle aree oggetto di habitat dell'orso bruno marsicano al solo fine di meglio analizzare ogni questione, comprese le

osservazioni dell'ISPRA sul punto.

La successiva emanazione del provvedimento T00220 non è frutto di un nuovo e diverso procedimento amministrativo, bensì la logica conseguenza e la concreta integrazione del Calendario Venatorio precedentemente approvato (T00171), per cui il parere dell'ISPRA era già stato fornito in maniera chiara ed esaustiva.

Non si può trasformare (e travisare) uno scrupolo della Regione Lazio, mirante alla salvaguardia e alla protezione dell'habitat dell'orso bruno marsicano, in una carenza procedurale e in una supposta lesione del medesimo habitat a tutela del quale detto provvedimento è invece stato emesso.

L'assenza del "fumus boni juris" e del "periculum in mora" è consequenziale.

3) Altro motivo di censura, proposto in questa sede, concerne la mancata estensione del divieto di esercizio venatorio (all'interno delle aziende turistico-venatorie e faunistico-venatorie) ai cacciatori non residenti, purché iscritti in un ATC ricadente nell'area contigua. Non è possibile attuare detto divieto, in quanto le zone a caccia privata sono istituite dalla L.R.17/95 (art.32 comma 1 lett.a) secondo cui, nel caso di specie, la Provincia di Frosinone rilascia apposita concessione, in base alla Delibera del Consiglio Provinciale 58/98. Detta specifica disciplina non è cancellabile dalla Regione che, per far ciò, dovrebbe sovrapporre una propria disciplina a quella già esistente. Ma ciò che più colpisce è la percezione di allarme e pericolosità che le associazioni ricorrenti vogliono far percepire quando parlano di afflusso di cacciatori non residenti purché iscritti agli ATC delle aree contigue.

Già il numero di tali soggetti è di per sé esiguo ma, a prescindere da tale considerazione, le autorizzazioni ad accedere nelle aziende faunistico-venatorie vengono rilasciate in ragione di un cacciatore ogni 40 ettari di superficie aziendale e, fino ad un massimo del 60% di dette autorizzazioni giornaliere, vi è precedenza dei cacciatori residenti nel territorio comunale su cui insiste l'azienda (art.3 Delibera Provinciale n.58 del 27.07.98).

Ne conseguè che, giornalmente, nelle aziende faunistico-venatorie di cui si parla, su una estensione di 4.000 ettari (**quattromila ettari!**) potrebbero cacciare soltanto 100 cacciatori e, di essi, fino ad un massimo di 60 potrebbero essere residenti.

Non si riesce a comprendere, quindi, quale compromissione di territorio e/o di selvaggina possano porre in essere questi 40 cacciatori su 4.000 ettari di terreno, peraltro interno all'azienda faunistico-venatoria.

Anche per tale motivo, oltre all'assenza del "fumus boni juris" appare evidente la mancanza di qualsiasi supposto danno grave e irreparabile.

Allo stato, pertanto, la Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C.)-FederCaccia Lazio, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, come in epigrafe rapp.ta e difesa


CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, contrariis reiectis, voglia:

- accertata l'infondatezza dei motivi di appello avverso l'Ordinanza Cautelare n.6863/2018 del TAR Lazio Sez.Prima Quater del 14 novembre 2018, rigettare l'appello proposto dalle associazioni ricorrenti con ogni conseguenza di legge.
- Con vittoria delle spese di lite.

Roma, 30 novembre 2018

(avv. Sandro Folgarelli)



La Federazione Italiana della Caccia - Regione Lazio (Federcaccia Lazio) (C.F.

97225820584.....)

con sede in Roma, via Troilo il Grande 11 in persona del presidente e legale rappresentante pro - tempore sig. Pompetti Aldo, nato a Riano (RM) il 03.04.1955 (C.F. PMPLDA55D03H267Z) residente in Riano, via del Cavone 27, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, preso atto altresì dell'informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs 196/2003 e successive modifiche (reg. UE 679/16), a seguito della quale ho espressamente autorizzato il trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari per l'espletamento del presente incarico, delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, con prossima udienza fissata per il giorno 13 dicembre 2018; nei confronti di ENPA onlus, LAV onlus, WWF onlus, LAC, ENPS; Regione Lazio e altri, affinché provveda ad intervenire nel suddetto procedimento "ad opponendum" ed a sostegno delle ragioni della Regione Lazio, al fine di vedere rigettare ogni richiesta di parte ricorrente in detto procedimento n°RG 9386/18, assegnato alla Terza Sezione, avente come oggetto l'impugnativa della ordinanza cautelare Tar Lazio - sezione prima - n° 6863/18 e in ogni stato e grado, l'Avv. Sandro Folgarelli, nel procedimento di che al presente atto e controversie che possano scaturirne, ivi compresi i procedimenti cautelari, anche in corso di causa ed in sede di reclamo, nelle procedure concorsuali e fallimentari, nei giudizi di convalida e per il merito, negli eventuali giudizi di chiamata ex art. 106 c.p.c., riassunzione, intervento ed opposizione, nei giudizi esecutivi, procedure di esecuzione ed opposizione alla stessa, conseguenti o meno, negli interventi nelle esecuzioni, conferendo e concedendo altresì ogni altro potere e facoltà di legge compresi quelli di proporre impugnazioni e resistere ad esse, svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti ed accettare le rinunzie, incassare e rilasciare quietanze, deferire giuramenti decisorii, rispondere all'interrogatorio libero, transigere e farsi sostituire con le medesime facoltà da altri procuratori e procedere alla loro nomina, partecipare al tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c., nominare consulenti e chiamare terzi in causa, di transigere, riscuotere e quietanzare, **eleggendo il mio domicilio presso il suo studio in Roma, Largo G. La Loggia 33.**

Pattuisco per il pagamento delle competenze, degli onorari e di qualsivoglia spettanza la tariffa di cui al D.M. 55 del 10.03.2014 salvo diversa concordata pattuizione.

Roma li 30.11.2018

FEDERCAZZIA LAZIO - IL PRESIDENTE
Pompetti Aldo

Vista per autentica e riconoscimento della firma.

Sandro Folgarelli

Si notifici a

- 1) - **ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali Onlus**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 80116050586
- **LAV, Lega AntiVivisezione - Onlus** Ente Morale, in persona del legale rapp.te pro-tempore; C.F.: 80426840585
- **WWF, World Wide Fund for Nature Onlus**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 80078430586
- **LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 80177010156 ^{Tutti} nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **Valentina Stefutti**, in Roma, via Aurelio Saffi n.20 (cap 00152)

- 2) - **Regione Lazio**, in persona del Presidente pro-tempore, C.F.: 80143490581 nel suo domicilio eletto presso l'avv. **Stefania Ricci** (Avvocatura della Regione Lazio) in **Roma, via Marcantonio Colonna n.27 (cap 00192)**

- 3) - **EPS, Ente Produttori Selvaggina**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, C.F.: 0696708755 con sede in **Viterbo, via Mantova n.4 (cap 01100)**

Il sottoscritto avv. Sandro Folgarelli attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del D.L. 179/12 e, comunque, ai sensi di legge, che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dal quale è estratta,
Roma li 05.12.2018 avv. Sandro Folgarelli